



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA  
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 110 del 08/05/2015 -  
Determinazione nr. 1039 del 08/05/2015**

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Slovacchia. Società S.N.U.A srl. Notifica IT 017759.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

**Esaminate le seguenti circostanze di fatto:**

- La Società S.N.U.A srl di San Quirino intende esportare in Slovacchia rifiuti provenienti dal proprio impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Aviano, via De Zan 64, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 1° aprile 2015;
- La notifica ha il numero IT 017759;
- la notifica è relativa al recupero (R1) di 5.000 Mg (tonnellate) di rifiuti combustibili individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.12.10 (CDR: combustibile derivato da rifiuti) non elencato nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 216 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la "notifica generale";
- il sito di destinazione è l'impianto della società HOLCIM Slovensko a.s., 906338 Rohožník (Repubblica Slovacca) per l'operazione di recupero R1 (utilizzo principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia);
- i vettori/trasportatori di rifiuti indicati nel dossier di notifica sono:
  1. 3J-3D INT. S.R.O., Vlckovce 217 – (SK);
  2. All Trans. s.r.o. – Majerská cesta 96 - 97401 Banská Bystrica (SK)
  3. Atra K.S. Do.o , Mariborska Cesta 33 – 2250 Ptuj – (SI)
  4. Goran Jancar – 8093 St. Peter am Ottersbach (A)
  5. Tanaj Transport d.o.o, Markovci 33e, 2281 Markovci pri Ptuj (SI)
  6. Drosg Trans Slovakia sro , Oľsovského 16, 90101 Matacky (SK)
  7. Drosg Transport GMBH, Via Schonaich 45 -8521 WETTMANNSTATTEN (A)

8. AUTOPREVOZNISTVO TJASA VIDIC SP, Trc Revolucje 6 – 1420 TRBOVLJE (SI)
9. HISCHOFER TRANSPORTE GmbH – Triestestrasse 121-123 – 2512 OEYNSHAUSEN (A)
10. Rovip D.o.o, Cesta Toncke cec 78, 1420 Trbovlje (SI)
11. Autoprevoznistvo Aleksander Segula SP, Spuhlja 1038 2250 PTUJ (SI)
12. Holler Transporte GmbH, 8521 Wettmannstatten, Chonaic 91 (A)
13. VOTIX Nové domi 194 925 51 Sintrava (SK)

- il tragitto comunicato interessa i territori dell'Italia e della Slovacchia, con transito in Austria;
- con nota di data 2 aprile 2015 (prot.21450), lo scrivente, ha spedito la notifica, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, all'autorità di destinazione ed a quella di transito;
- l'autorità di destinazione Ministero dell'ambiente della Repubblica Slovacca, ha fatto pervenire in data 28 aprile 2015 la conferma di ricevimento di cui all'art.8 del Regolamento 1013/2006 datata 20 aprile 2015;
- in data 4 maggio 2015 è pervenuto il consenso rilasciato dall'autorità di destinazione in data 21 aprile 2015;
- In data 28 aprile 2015 SNUA srl ha fatto pervenire la traduzione autenticata del richiamato consenso;

**Tenuta presente e applicata la seguente normativa:**

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- determina dirigenziale n. 3159 del 23 dicembre 2013 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente Ing. Paolo Verardo, confermata con determina dirigenziale n. 3115 del 3 dicembre 2014;

- Rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento e compostaggio di rifiuti urbani ed assimilabili sito in Comune di Aviano, via De Zan, 64, rilasciata con decreto n° SGRIF/262-PN/ESR/1278 del Direttore Centrale Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 18 febbraio 2014;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

**per la seguente motivazione:**

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione;

Il quantitativo di rifiuti previsto nella notifica è compatibile con la potenzialità dell'impianto S.N.U.A. pari a 93.600 Mg/anno;

E' opportuno stabilire una specifica condizione in base all'art. 10, comma 1 del medesimo Regolamento, per il fatto che Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0278/Pres del 31.12.2012 stabilisce che *"Il combustibile solido secondario, prodotto dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, è inviato a recupero energetico prioritariamente presso gli impianti industriali presenti sul territorio regionale"* considerato che l'insussistenza dei predetti impianti industriali, attestata dal notificatore, potrebbe venir meno nel corso di validità della notifica;

Si ritiene inoltre opportuno stabilire la condizione, in base all'art. 10, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento, di decadenza del consenso nell'ipotesi che l'impianto di trattamento dei rifiuti della Società S.N.U.A Srl, per qualsiasi motivo, risulti privo dell'autorizzazione alla gestione.

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa che in questo caso, tenuto conto dell'invio a mezzo posta della conferma di ricevimento di cui all'art. 8 del Reg.to CE 1013/2006 da parte dell'autorità slovacca, deve essere presa entro il 20 maggio 2015;

**DETERMINA**

**come segue la propria decisione:**

1. E' concesso alla S.N.U.A srl di San Quirino il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 017759** relativa al trasporto in **Slovacchia**, presso l'impianto della società **HOLCIM Slovensko a.s.**, 906338 Rohožník, a fini di recupero (R1) di **5.000 Mg (t)** di rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) codice CER 19.12.10, non elencati nell'allegato VIII alla Convenzione di Basilea per i quali sono previsti n. 216 trasporti su strada come in premessa indicato;
2. il consenso alla spedizione è valido dalla data odierna sino al **22 aprile 2016**, in conformità a

- quanto indicato nel documento di notifica;
3. il presente consenso è valido solo a condizione che esista e sia valido l'atto di consenso dell'autorità Slovacca di destinazione e quello, anche in forma tacita, dell'autorità austriaca di transito;
  4. **sono stabilite le seguenti condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006**, che si fondano la prima sull'art.12, comma 1, lettera k) e la seconda sull'art.12, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento:
    - a. il consenso alla spedizione potrà essere soggetto a limitazioni quantitative e/o temporali in relazione all'intervenuta sussistenza, nel corso di validità della stessa, di impianti industriali ubicati nel territorio regionale che siano in grado di recuperare i rifiuti costituiti da combustibile solido secondario;
    - b. il presente consenso decade se, per qualsiasi motivo, viene meno l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti della Società S.N.U.A srl;
  5. **sono stabilite le seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006:**
    - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
    - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
    - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
    - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli elencati nei documenti di notifica e richiamati in premessa dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;
    - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
    - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
  6. **sono stabilite le seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006:**
    - a. S.N.U.A. srl. dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.
    - b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.
  7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
    - a. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'articolo 16;
    - b. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di

movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio; (es. una comunicazione inviata lunedì consente una spedizione non prima di giovedì, una inviata il giovedì consente una spedizione non prima di martedì);

- c. Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni;
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
- a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente “consenso ” in qualsiasi momento.
  - b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
  - c. Il presente provvedimento viene inviato, unitamente a copia del documento di notifica a:
    - Notificatore
    - Autorità di destinazione
    - Autorità di transito
    - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione.
  - d. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.
9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Pordenone, li 08/05/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 08/05/2015 08:46:19

IMPRONTA: B6D3671A5B90C9B97CFBD1F50A20BE8EB99E3546FCE1115D832DC6C3E5AA7231  
B99E3546FCE1115D832DC6C3E5AA7231FD61F0B2843825A707DED4CC5B0A6E33  
FD61F0B2843825A707DED4CC5B0A6E339DF2C99BC343B4C4C28DEEA1BF98D1C1  
9DF2C99BC343B4C4C28DEEA1BF98D1C174209EE61E0AC3EDC0060268CAE82C24